

Prot. nr. 3041

ORDINANZA N. 09/2019

OGGETTO: Divieto temporaneo di transito veicolare in via Segantini nel Comune di Fondo per consentire l'effettuazione delle riprese fotografiche in programma per giovedì 25.04.2019.

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di giovedì 25 aprile 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, in via Segantini il signor Socin Daniel effettuerà delle riprese fotografiche in tale via,

Vista la richiesta verbale del Signor Socin Daniel, intesa ad ottenere l'istituzione temporanea del traffico veicolare il giorno 25.04.2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, in via Segantini nel tratto compreso tra il ponte e l'intersezione stradale via Roma;

Ritenuto opportuno autorizzare la richiesta in oggetto si rende necessario limitare la circolazione veicolare in via Segantini, al fine di garantire lo svolgimento della stessa in totale sicurezza

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.) ed in particolare gli artt. 7 e 159;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);

Visto il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 365;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03.05.2018 n 2 e ss.mm. contenente il "Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Fondo n. 22 del 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B del 12.08.1994 e ss.mm.);

1. L'istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare in via Segantini nel tratto compreso tra il ponte e l'intersezione stradale di via Roma il giorno 25.04.2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

D E M A N D A

Al signor Socin Daniel di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima come previsto dalla normativa vigente, dando comunicazione al Comando di Polizia Locale Alta Val di Non dell'avvenuta collocazione

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento. Essi sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali

provvedimenti in deroga tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della processione rispetto ai tempi preventivati.

Al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale nel controllo e nella regolamentazione della circolazione stradale lungo tutto il percorso della processione.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 30 aprile 1992 nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

Rimane a cura del signor Socin Daniel il ripristino dei luoghi oggetto della processione e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della processione.

RENDE NOTO

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Socin Daniel; (email: daniel.socin@yahoo.it)
- Ufficio Tecnico comunale di Fondo;
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione dei Carabinieri di Fondo avente competenza sul territorio interessato;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Fondo avente competenza sul territorio interessato.

AVVERTE ALTRESI'

Che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo del 02 luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Fondo, 24 aprile 2019



Il Sindaco
Graziadei Daniele
(documento firmato digitalmente)